

STATUTO SOCIALE

* * *

Articolo 1

Denominazione della Società

La Società è denominata "**Manens Società per Azioni**", che potrà anche adottare in sigla la denominazione "**Manens SpA**".

Articolo 2

Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, deliberare il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Oggetto Sociale

3.1 - La Società ha per oggetto:

- l'attività di consulenza, studio, ricerca, progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, *project & construction management* nei settori dell'ingegneria edile, dei trasporti, idraulica, strutturale, industriale, impiantistica elettrica, termomeccanica, sanitaria, acustica, illuminotecnica, energetica; facility management; indagini geologiche e geognostiche; fondazioni speciali; ponti e gallerie; dighe;
- l'effettuazione di rilievi ed indagini sui luoghi d'opera;
- l'elaborazione di piani generali urbanistici, dei trasporti, idraulici, illuminotecnici, acustici, energetici, studi di impatto ambientale e pianificazione territoriale;
- l'attività di ricerca e lo studio per lo sfruttamento dell'energia, in ogni sua forma con particolare riferimento a quella elettrica, termica ed idrica;
- l'attività di consulenza in materia di sicurezza;
- l'attività di coordinamento della sicurezza sia nella fase di progettazione che di esecuzione lavori;
- l'attività di verifica e certificazione su realtà impiantistiche ed edilizie, con particolare riguardo al contenimento dei consumi energetici ed alla conformità alle normative vigenti;
- la prestazione di servizi di valutazione di congruità tecnico-economica e di assistenza tecnico-amministrativa alle pubbliche amministrazioni ed alle imprese private;
- la partecipazione ad attività di finanziamento tramite terzi (FTT o project financing);

- la gestione e la programmazione tecnico-economica delle commesse anche per conto terzi;
- la restituzione digitale di elaborati progettuali, elaborazione di modelli grafici, *rendering* e plottaggi;
- lo studio, lo sviluppo, la vendita e la commercializzazione di programmi software e delle relative attrezzature di calcolo;
- l'acquisizione, l'utilizzo, la vendita ed il trasferimento di brevetti, *know how* e altre opere dell'ingegno umano;
- L'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi nei settori della produzione di energia e del risparmio energetico.

3.2 - La Società, in forma prevalente, può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Società di leasing o simili, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi;
- assumere interessenze e partecipare a consorzi, Società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo o connesso al proprio, ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento degli scopi Sociali;
- acquisire, amministrare, gestire, rendere e permutare beni mobili, immobili e diritti immobiliari, partecipazioni e obbligazioni in enti, Società e consorzi pubblici e privati costituiti o da costituire, italiani ed esteri, il tutto a scopo di investimento e non di collocamento e non nei confronti del pubblico, in ossequio al disposto delle leggi in materia e nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, Ordini o Albi professionali.

3.3 - La Società potrà compiere ricerche di mercato ed attività di elaborazione dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), industriali, finanziarie (queste ultime solo se esercitate in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che risultino connesse ovvero strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

3.4 - La Società potrà inoltre:

- prendere in affitto aziende commerciali o di produzione di beni e di servizi;
- acquistare, vendere e permutare qualsiasi cosa mobile;
- acquistare, vendere e permutare titoli pubblici e privati, obbligazioni ordinarie e convertibili, azioni italiane ed estere e quote Sociali, diritti reali e/o opzioni sugli

stessi siano essi emessi o circolanti in Italia o all'estero; In relazione agli scopi predetti la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la concessione di avalli e fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie, anche a favore di terzi, ritenute inerenti, connesse od utili al conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4

Durata della Società

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria.

Articolo 5

Domicilio

Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, qualora nominato, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e Azioni

6.1 Il capitale Sociale è di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari o da certificati rappresentativi di titoli azionari.

Dette azioni sono suddivise in n. 720.090 (settecentoventimilanovanta) Azioni di categoria A (di seguito denominate le "**Azioni A**") e n. 279.910 (duecentosettantanove milanovecentodieci) azioni di categoria B (di seguito denominate le "**Azioni B**").

6.2 Le Azioni A e le Azioni B incorporano i medesimi diritti patrimoniali, fatta eccezione per quanto *infra* previsto:

(a) le Azioni A, oltre ai diritti previsti dal presente statuto e dalla legge per le azioni ordinarie, conferiscono ai loro titolari (di seguito denominati i "**Soci A**"), ai sensi dell'articolo 2348, comma 2, del codice civile, i seguenti diritti e obblighi particolari:

i. il diritto di trascinarsi (*drag along*) previsto dall'articolo 18;

ii. gli obblighi conseguenti all'esercizio, da parte dei Soci B, del diritto di seguito (*tag along*), come previsti dall'articolo 17.4 del presente statuto;

(b) le Azioni B, oltre ai diritti previsti dal presente statuto e dalla legge per le azioni ordinarie, conferiscono ai loro titolari (di seguito denominati i "**Soci B**"), ai sensi dell'articolo 2348, comma 2, del codice civile, i seguenti diritti e obblighi particolari:

i. il diritto di seguito (*tag along*) previsto dall'articolo 17 del presente statuto;

ii. l'obbligo di co-vendere le Azioni B nel caso in cui i

Soci A esercitino il diritto di trascinarsi (*drag along*) di cui all'articolo 18;

iii. il diritto di recesso qualora si verifichi un trasferimento del controllo da intendersi ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile relativamente alla società socia "TIFS PARTECIPAZIONI S.R.L." (con sede legale a Padova (PD) Corso Stati Uniti n.56, c.f. n. 04775520283) di cui all'articolo 22.

Articolo 7

Strumenti Finanziari

7.1 - La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria, con le maggioranze di cui all'articolo 31 del presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 - La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

8.2 - L'Organo Amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2410 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, è tenuto a rispettare le regole stabilite dall'art. 2412 primo comma c.c. L'emissione di un prestito obbligazionario convertibile è riservata all'Assemblea dei Soci, in sede Straordinaria, come descritto nell'art. 26 del presente Statuto.

8.3 - I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 39 del presente Statuto.

Articolo 9

Patrimoni Destinati

9.1 - La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

9.2 - La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 46.5 del presente Statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Regole generali sul trasferimento delle azioni

11.1 - Le azioni sono trasferibili: (a) per atto tra vivi; e (b) per successione a causa di morte, nei limiti di seguito

definiti dal presente statuto.

Articolo 12

Violazioni delle disposizioni statutarie sul trasferimento di azioni

12.1 - Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito in violazione delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, la persona cui siano state trasferite le azioni non avrà diritto di essere iscritta nel libro dei soci, non sarà legittimata all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi incorporati nelle azioni trasferite e non potrà a sua volta trasferire le azioni con effetto verso la società.

Articolo 13

Ipotesi di conversione automatica delle azioni

13.1 In caso di vendita di azioni da un socio a un altro socio, le azioni vendute si convertono automaticamente in un egual numero di azioni della categoria a cui appartengono quelle di cui il socio acquirente è già titolare.

13.2 La vendita simultanea dell'intero capitale sociale della società a terzi produce, con effetto dalla data di efficacia della vendita, la conversione automatica di tutte le Azioni A ed Azioni B in un egual numero di azioni ordinarie sprovviste di diritti o obblighi particolari, senza alcun diritto a corrispettivi o ad altre prestazioni per il concambio delle azioni.

13.4 In tutti i casi di conversione automatica delle azioni previsti dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione della società deve, senza indugio, annotare la conversione nel libro dei soci della società e convocare l'assemblea degli azionisti affinché al presente statuto siano tempestivamente apportate le modificazioni eventualmente necessarie per adeguarne il testo a detta conversione.

Articolo 14

Trasferimento delle azioni per atto tra vivi

14.1 - In aggiunta agli altri termini definiti altrove nel presente statuto, i termini elencati qui di seguito hanno il significato a essi convenzionalmente attribuito in appresso:

(a) per "**controllo**" e sue declinazioni o "**controllare**" e sue coniugazioni si intendono i rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile;

(b) per "**Exit**" si intende il disinvestimento dalla società da parte di un Socio mediante il trasferimento a terzi del 100% delle sue Azioni;

(c) per "**Terzi**" si intendono, (1) in relazione a un Socio Trasferente che sia un Socio A o B, i soggetti diversi da (i) sue società controllate (ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile), in via diretta o indiretta; (ii) i figli; (iii) il coniuge;

(d) per "**trasferimento**" (e sue declinazioni) o "**trasferire**"

(e sue coniugazioni) si intende, quando riferito alle azioni, la conclusione di qualsiasi negozio o il compimento di qualsiasi atto *inter vivos* - sia esso a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito - per effetto del quale si consegua o ci si impegni a conseguire, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (in tutto o in parte, a titolo particolare o universale) della piena o della nuda proprietà delle azioni, oppure la costituzione o il trasferimento di: (i) diritti reali (pegno e usufrutto) su di esse; (ii) diritti di opzione a sottoscrivere nuove azioni nell'ipotesi di aumento del capitale sociale; (iii) diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni risultate inoptate; (iv) ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni o titoli convertibili in azioni.

14.2 Sono pertanto inclusi nella definizione di "trasferimento" e "trasferire", a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, la costituzione o il trasferimento di usufrutto, di pegno o di altro diritto reale di garanzia o di godimento.

14.3 Sono invece esclusi dalla nozione di "trasferimento" e "trasferire" i trasferimenti *mortis causa*, che trovano una loro specifica e distinta disciplina negli articoli 19 e seguenti del presente statuto.

Articolo 15

Trasferimenti consentiti

15.1 In deroga alle limitazioni e agli obblighi posti in capo ai soci di cui agli articoli 15 e seguenti del presente statuto, le Azioni A e B possono essere trasferite liberamente, in tutto o in parte: (i) a qualunque Socio A o B (ii) alla società.

15.2 L'efficacia nei confronti della società e degli altri soci dei trasferimenti previsti al precedente paragrafo 15.1 (di seguito denominati i "**Trasferimenti Consentiti**"), fatta eccezione per i Trasferimenti alla società, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

(a) il Socio Trasferente deve comunicare preventivamente agli altri soci ogni eventuale Trasferimento Consentito, inviando a loro e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della società, almeno 20 (venti) giorni prima del prospettato Trasferimento Consentito, un'apposita comunicazione scritta, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con avviso di ricevimento, accludendo il contratto che regola il prospettato Trasferimento Consentito.

(b) Qualora il Socio Trasferente intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni, ai sensi del paragrafo 15.1(i), la comunicazione di cui alla lettera (a) che precede dovrà prevedere l'offerta in prelazione agli altri

Soci delle azioni oggetto del prospettato trasferimento, a parità di condizioni e in proporzione alle quote di cui gli altri Soci siano titolari, secondo quanto previsto al successivo articolo 16. Qualora uno o più degli altri Soci manifestino, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l'interesse all'acquisto, le Azioni oggetto del prospettato Trasferimento Consentito saranno trasferite ai Soci interessati in proporzione alle partecipazioni degli stessi già detenute nella società, salvo e impregiudicato quanto previsto dal successivo articolo 16.2 per l'ipotesi in cui solo alcuni degli altri Soci esercitino la prelazione.

15.3 Nel caso in cui il socio che abbia posto in essere un Trasferimento Consentito si renda inadempiente agli obblighi di cui al precedente paragrafo 15.2, le Azioni trasferite in violazione di tale previsione dovranno essere retrocesse al Socio trasferente, su richiesta di uno qualsiasi degli altri Soci, entro e non oltre 30 (trenta) giorni da tale richiesta, fermo restando che qualora tale retrocessione non sia - per qualsiasi motivo - annotata nel libro dei soci della società entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge e i diritti dei soci in conseguenza di tale inadempimento e fermo restando quanto previsto all'articolo 11, la società avrà diritto di riscattare dal Socio acquirente le azioni non retrocesse a un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.

Articolo 16

Diritto di Prelazione

16.1 Qualora un Socio A o B intenda trasferire a qualunque Terzo la proprietà di tutte o di parte delle proprie azioni, avendo già identificato l'acquirente, tale Socio (il "**Socio A o B Trasferente**") dovrà preventivamente offrire in prelazione la partecipazione oggetto del prospettato trasferimento (la "**Partecipazione Offerta**") agli altri Soci A e ai Soci B, a parità di condizioni e in proporzione alle quote di cui gli altri Soci siano titolari, inviando agli stessi, e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della società, un'apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con avviso di ricevimento (la "**Comunicazione di Offerta in Prelazione**"). Tale comunicazione dovrà contenere:

- (a) indicazioni in merito alla Partecipazione Offerta;
- (b) corrispettivo pattuito (che, ove questo non fosse, in tutto o in parte, in denaro oppure qualora il trasferimento fosse a titolo gratuito, corrisponderà alla valorizzazione monetaria certificata da un revisore indipendente che dovrà necessariamente essere indicata nella Comunicazione di Offerta in Prelazione) e modalità della sua corresponsione;

- (c) nome del prospettato trasferitario;
- (d) eventuali condizioni apposte al trasferimento (che potranno riguardare esclusivamente l'ottenimento delle autorizzazioni di legge o l'ottenimento del finanziamento bancario), dichiarazioni e garanzie del venditore e relativi obblighi di indennizzo ed eventuali garanzie per il pagamento del corrispettivo e per l'adempimento degli obblighi di indennizzo (inclusi fidejussioni a prima richiesta o depositi vincolati);
- (e) copia del contratto preliminare stipulato tra il Socio Trasferente e il prospettato trasferitario ovvero dell'offerta trasmessa dal prospettato acquirente, che dovrà avere il carattere di offerta vincolante e irrevocabile, fatte salve le eventuali condizioni di cui alla lettera (d) che precede.

16.2 Qualora uno o più Soci A o B (diversi dal Socio A o B Trasferente) intendano esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo (il "**Diritto di Prelazione**"), esso dovrà darne apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con avviso di ricevimento al Socio A o B Trasferente e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della società (la "**Comunicazione di Accettazione**"), entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione. Nella Comunicazione di Accettazione dovrà essere manifestata la volontà incondizionata del socio interessato di acquistare la Partecipazione Offerta, in proporzione alla partecipazione già detenuta dal socio interessato ad acquistare, nonché l'eventuale dichiarazione della volontà di esercitare il Diritto di Prelazione anche con riferimento alle porzioni della Partecipazione Offerta eventualmente rimaste inoperte da parte di altri soci. Il Diritto di Prelazione deve essere esercitato con riferimento all'intera Partecipazione Offerta, essendo esclusa la possibilità di un acquisto parziale della stessa.

Indipendentemente da ogni eventuale diversa disposizione al riguardo contenuta nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, in caso di esercizio del Diritto di Prelazione con riferimento all'intera Partecipazione Offerta, il trasferimento della Partecipazione Offerta, libera da gravami, e il pagamento del prezzo (che dovrà necessariamente essere interamente rappresentato da denaro) dovranno essere eseguiti contestualmente entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento di tutte le Comunicazioni di Accettazione, nel giorno e presso il notaio che sarà indicato dal socio o dai soci acquirenti.

16.3 In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione con riferimento all'intera Partecipazione Offerta, nei termini e alle condizioni previste dai precedenti paragrafi, il Socio A o B Trasferente potrà liberamente trasferire la

Partecipazione Offerta, ma solo in conformità e alle condizioni di cui alla Comunicazione di Offerta e nei termini previsti nell'offerta del terzo e comunque nel rispetto del successivo articolo 17.

16.4 Qualora il trasferimento della Partecipazione Offerta non abbia luogo e, successivamente, il Socio A o B Trasferente intenda nuovamente trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, esso sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni del presente articolo 16.

Articolo 17

Diritto di seguito (tag - along)

17.1 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 16, qualora uno o più Soci A intendano trasferire a Terzi la proprietà di tutte o di parte delle proprie azioni (anche attraverso più trasferimenti tra loro collegati) per cui ad esito dei suddetti trasferimenti vengano a detenere meno del 50% del capitale sociale e non sia stato esercitato il Diritto di Prelazione di cui al precedente articolo 16 (ove applicabile), tali soci (di seguito denominati i "**Soci Trasferenti**") devono preventivamente comunicare tale loro intenzione a tutti gli altri soci (gli "**Altri Soci**") inviando loro e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della società, una apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con avviso di ricevimento (di seguito denominata la "**Comunicazione di Trasferimento**"), contenente quanto segue:

(a) il nome e il cognome oppure, se si tratta di persona giuridica, la denominazione o la ragione sociale del prospettato trasferitario (di seguito denominato il "**Prospettato Acquirente**"), nonché i dati identificativi dello stesso;

(b) il numero di azioni oggetto del prospettico trasferimento;

(c) corrispettivo pattuito (che, ove questo non fosse, in tutto o in parte, in denaro oppure qualora il trasferimento fosse a titolo gratuito, corrisponderà alla valorizzazione monetaria certificata da un revisore indipendente che dovrà necessariamente essere indicata nella Comunicazione di Trasferimento) e modalità della sua corresponsione;

(d) le eventuali garanzie offerte dal Prospettato Acquirente in presenza di una dilazione di pagamento;

(e) la data prevista per il trasferimento (che in ogni caso non potrà essere inferiore a 90 (novanta) giorni successivi all'invio della Comunicazione di Trasferimento);

(f) la conferma, se applicabile, di aver validamente esperito la procedura di cui al Diritto di Prelazione, senza che nessun socio esercitasse lo stesso Diritto di Prelazione.

17.2 Nel caso in cui uno o più Soci Trasferenti facciano

pervenire agli Altri Soci una Comunicazione di Trasferimento, ciascuno degli Altri Soci ha il diritto potestativo di trasferire al Prospettato Acquirente in aggiunta alle azioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento e allo stesso prezzo unitario e alle stesse condizioni ivi indicati, anche un numero di azioni calcolato pro-quota sulla base della percentuale del capitale sociale oggetto della Comunicazione di Trasferimento (di seguito denominato il "**Diritto di Seguito**").

17.3 I Soci B possono esercitare il Diritto di Seguito inviando ai Soci Trasferenti e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della società, una apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con avviso di ricevimento (di seguito denominata la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Seguito**"). A pena di decadenza, la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Seguito deve essere spedita entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento.

17.4 Nel caso in cui uno o più degli Altri Soci esercitino il Diritto di Seguito ma il Prospettato Acquirente si rifiuti di acquistare le loro azioni ai termini e alle condizioni di cui al paragrafo 17.3 che precede, i Soci Trasferenti potranno scegliere tra:

(a) acquistare essi stessi dagli Altri Soci che hanno esercitato il Diritto di Seguito le azioni degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Seguito; oppure

(b) rinunciare al trasferimento delle azioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento.

17.5 Tutte le Azioni A e le Azioni B eventualmente acquistate dal Prospettato Acquirente ai sensi del presente articolo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie.

17.6 Gli Altri Soci ai quali sia stata debitamente trasmessa la Comunicazione di Trasferimento e che abbiano omesso di trasmettere ai Soci Trasferenti la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Seguito entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni specificato nel paragrafo 17.3 che precede, saranno considerati rinunciatari del proprio Diritto di Seguito solo con riferimento allo specifico trasferimento indicato nella Comunicazione di Trasferimento, ma manterranno il proprio Diritto di Seguito con riferimento agli eventuali successivi trasferimenti che dovessero essere loro comunicati dai soci.

Articolo 18

Diritto di trascinarsi dei Soci A (drag - along)

18.1 Qualora i Soci A ricevano e intendano accettare da un Terzo Offerente un'offerta avente a oggetto la vendita di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale della società (la "**Partecipazione Totalitaria Richiesta**"), tutti i

Soci A congiuntamente avranno il diritto potestativo di procurare la vendita di tutte le Azioni B, insieme alle Azioni A (il "**Diritto di Trascinamento**"), alle condizioni di seguito precisate.

18.2 Per esercitare il Diritto di Trascinamento i Soci A devono inviare a tutti i Soci B e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della società, un'apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con avviso di ricevimento (di seguito denominata la "**Comunicazione di Trascinamento**"), contenente gli estremi identificativi del Terzo Offerente, i termini e le condizioni dell'offerta del Terzo Offerente.

18.3 Nel caso i Soci A facciano pervenire una Comunicazione di Trascinamento agli altri soci, ciascun altro socio è obbligato a vendere tutte le proprie Azioni B al Terzo Offerente, contestualmente alla vendita delle Azioni A e a un prezzo proporzionale a quello pagato ai Soci A dal Terzo Offerente (e quindi allo stesso prezzo unitario e alle stesse condizioni), ma solo a condizione che detto prezzo sia uguale o superiore al valore di liquidazione delle proprie azioni in caso di esercizio del diritto di recesso dalla società determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile (di seguito denominato il "**Valore del Recesso**").

18.4 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento non troverà applicazione il Diritto di Prelazione.

Articolo 19

Trasferimento delle azioni a causa di morte

19. Trasferibilità delle azioni a causa di morte

Tutte le azioni sono trasferibili per successione a causa di morte, ferma l'applicazione dell'articolo 7 del Regio Decreto 29 marzo 1942, n. 239.

20. Comproprietà delle azioni oggetto di successione

20.1 Se al socio defunto succedono più persone, queste avranno la comproprietà delle azioni oggetto di successione, a meno che il socio defunto le abbia attribuite in modo differente ai sensi dell'articolo 734 del codice civile.

20.2 In caso di comproprietà tra gli eredi o legatari, si applicherà il paragrafo 8.3 del presente statuto.

21. Assegnazione delle azioni oggetto di successione

Gli eredi o i legatari del socio defunto possono richiedere al consiglio di amministrazione della società l'assegnazione in misura difforme dal testamento o dalla legge delle azioni oggetto di successione. In tal caso la società deve esigere dagli interessati la presentazione dell'atto di divisione ereditaria debitamente registrato.

Articolo 22

Recesso

22.1 - Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la modifica della clausola dell'oggetto Sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società; (b) la trasformazione della Società; (c) il trasferimento della sede Sociale all'estero; (d) la revoca dello stato di liquidazione; (e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; (f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; (g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste al presente articolo 22; (h) la proroga del termine; (i) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

22.2 - Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 - quater c.c. I Soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 31.3 del presente Statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

22.3 - Sono altresì titolari del diritto di recesso i Soci B qualora si verifichi un trasferimento del controllo da intendersi ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile relativamente al socio "TIFS PARTECIPAZIONI S.R.L." (con sede legale a Padova (PD) Corso Stati Uniti n.56, c.f. n. 04775520283). Pertanto TIFS PARTECIPAZIONI S.R.L. sarà tenuta ad effettuare una apposita comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo della "Manens - Tifs SpA" e agli altri soci della medesima all'indirizzo risultante dal libro soci entro il termine di 15 (quindici) giorni dal trasferimento del controllo, ai fini di consentire l'esercizio del recesso che sarà da esercitarsi secondo le modalità previste nel presente articolo.

22.4 - Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso o dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 22.3, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso

a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

22.5 - Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea chiamata ad adottare una o più delle delibere di cui al precedente articolo 22.1. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Nell'ipotesi di cui all'articolo 22.3 il Socio B che intenda esercitare il recesso avrà diritto di ricevere la determinazione del valore della propria partecipazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 22.3. Qualora il Socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso - ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 22.3, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della determinazione del valore della propria partecipazione - comunichi per iscritto alla società la propria opposizione alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di opposizione tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

22.6 - Gli amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione

non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del Socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale Sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale Sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Articolo 23

Unico Socio

23.1 - Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona giuridica, o muta la persona dell'unico Socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico Socio.

23.2 - Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

23.3 - L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

23.4 - Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei Soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 24

Soggezione ad Attività di Direzione e Controllo

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c..

Articolo 25

Competenze dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

25.1 - L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- (a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (b) autorizzare gli atti di amministrazione di cui

all'articolo 40 del presente Statuto.

25.2 - Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria:

(i) l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno solare oppure dei bilanci infrannuali;

(ii) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

(iii) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, e dei soggetti ai quali è demandato il controllo contabile, se non è stabilito diversamente dallo Statuto;

(iv) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 26

Competenze dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

26.1 - Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria:

a. le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 40.3 del presente Statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente Statuto;

d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente Statuto;

e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

26.2 - L'attribuzione all'Organo Amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 40.3 del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 27

Convocazione dell'Assemblea

27.1 - L'Assemblea dei Soci deve essere convocata presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

27.2 - L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

27.3 - In caso di impossibilità del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico o di loro

inattività, l'Assemblea dei Soci può essere convocata da ciascun consigliere di amministrazione o dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale competente per territorio su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

27.4 - L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica ovvero le credenziali per il collegamento, in caso di assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 37.3;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

27.5 - L'Assemblea dei Soci viene convocata, in deroga al 2° comma dell'art. 2366 c.c., mediante avviso comunicato ai Soci con raccomandata a.r., fax o posta elettronica con conferma di ricevimento del messaggio, almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea dei Soci, all'indirizzo risultante dal libro Soci. Il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica devono essere comunicati per iscritto all'Organo Amministrativo da parte dei Soci che acconsentono a tale modalità di convocazione. Per le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC) si farà riferimento all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC) o ad altra fonte equipollente.

Articolo 28

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

28.1 - Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee dei Soci in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda.

28.2 - L'Assemblea dei Soci di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Articolo 29

Assemblea Totalitaria

29.1 - Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

29.2 - In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 30

Quorum dell'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria

30.1 - L'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale.

30.2 - L'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale Sociale rappresentata.

30.3 - L'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente in Assemblea. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 31

Quorum dell'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria

31.1 - L'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale Sociale.

31.2 - In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale Sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di due terzi del capitale Sociale per le delibere inerenti:

- (a) modifica dell'oggetto sociale;
- (b) trasferimento della sede legale oppure secondaria di Verona;
- (c) trasformazione della Società;
- (d) fusione, scissione, emissione di prestiti obbligazionari convertibili nonché aumenti del capitale;
- (e) istituire nuove tipologie di strumenti finanziari partecipativi e/o azioni speciali;
- (f) proroga della durata;
- (g) scioglimento anticipato;
- (h) revoca dello stato di liquidazione;
- (i) offrire in pubblica sottoscrizione le azioni della società;
- (l) dotare la Società dei mezzi finanziari necessari per acquistare partecipazioni sociali, aziende o rami di azienda;
- (m) dotare la Società dei mezzi finanziari necessari a realizzare investimenti diversi da quelli di cui al precedente punto (i);

31.3 - L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto

favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto.

Articolo 32

Norme per il computo dei quorum

32.1 - Nel computo del *quorum* costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

32.2 - Si considerano presenti i Soci che al momento della verifica del *quorum* costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

32.3 - Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

32.4 - Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

32.5 - La mancanza del *quorum* costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'Assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

32.6 - Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'Assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 33

Rinvio dell'Assemblea dei Soci

I Soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque (5) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno (art. 2374 c.c.).

Articolo 34

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

34.1 - Sono legittimati a partecipare all'Assemblea dei Soci, ed a votare, coloro che risultino titolari di azioni.

34.2 - Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma, c.c., gli amministratori sono tenuti ad iscrivere nel libro dei Soci i titolari di azioni che non risultino essere in esso iscritti, previa esibizione del titolo in originale.

34.3 - I Soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 35

Rappresentanza del Socio in Assemblea

35.1 - I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

35.2 - La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

35.3 - Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il Socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

35.4 - La stessa persona non può rappresentare più di due Soci.

35.5 - Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.

35.6 - Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate.

Articolo 36

Presidente e Segretario dell'Assemblea dei Soci

36.1 - L'Assemblea dei Soci è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

36.2 - L'Assemblea dei Soci nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

36.3 - Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

36.4 - Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il suo Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

36.5 - Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

36.6 - Il verbale, come richiesto dall'art. 2375 del Codice Civile, deve indicare:

(a) la data dell'Assemblea; (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale Sociale da ciascuno rappresentato (anche

mediante allegato); (c) le modalità e i risultati delle votazioni; (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 37

Procedimento Assembleare

37.1 - L'Assemblea dei Soci deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

37.2 - Non è ammesso il voto per corrispondenza.

37.3 - L'Assemblea dei Soci potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 38

Modalità di Voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

Articolo 39

Assemblee Speciali

39.1 - Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea Speciale di appartenenza.

39.2 - Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea e di Soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle Assemblee Speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

39.3 - L'Assemblea Speciale:

(a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni/strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

(b) approva o rigetta le delibere dell'Assemblea Generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

(c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

(d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari

di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

(e) delibera sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;

(f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

39.4 - La convocazione della Assemblea Speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.

39.5 - La procedura della Assemblea Speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla Assemblea della Società.

39.6 - La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla Assemblea Speciale.

39.7 - Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla Assemblea Speciale, salvo diversa delibera a maggioranza degli aventi diritto alla sua partecipazione ed al voto.

39.8 - Le delibere della Assemblea Speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c..

39.9 - Ai Soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la Assemblea Speciale non abbia deliberato in merito.

39.10 - Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c..

39.11 - La forma e le maggioranze delle Assemblee Speciali sono quelle delle Assemblee Ordinarie.

Articolo 40

Competenza e Poteri dell'Organo Amministrativo

40.1 - La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'Oggetto Sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea dei Soci o delle Assemblee Speciali nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

40.2 - L'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 8 del presente Statuto.

40.3 - Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

(a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, c.c.;

(b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, ad eccezione della sede secondaria di Verona;

(c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società, qualora non vi provveda l'assemblea dei Soci all'atto della loro nomina o successivamente;

(d) la riduzione del capitale Sociale in caso di recesso del Socio;

(e) l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative;

(f) il trasferimento della sede Sociale nel Comune;

(g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 41

Divieto di Concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 42

Composizione dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

Articolo 43

Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo

43.1 - Spetta all'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'Organo Amministrativo.

43.2 - Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

43.3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

43.4 - Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

43.5 - Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

43.6 - Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 44

Presidente del Consiglio di Amministrazione

44.1 - Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

44.2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Organo Amministrativo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

44.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 45

Organi Delegati

45.1 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all' articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

45.2 - Il Consiglio di Amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il Consiglio di Amministrazione, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

45.3 - Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

45.4 - Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, c.c..

45.5 - Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

45.6 - Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 46

Delibere del Consiglio di Amministrazione

46.1 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell' avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o dal collegio sindacale.

46.2 - La convocazione è fatta almeno sette (7) giorni di calendario prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

46.3 - Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno tre (3) giorni di calendario.

46.4 - Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni,

sia per i consiglieri, che per i sindaci.

46.5 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 (nove) del presente Statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

46.6 - Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 37.1 del presente Statuto.

46.7 - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

46.8 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

46.9 - Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 47

Rappresentanza Sociale

47.1 - La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

47.2 - Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 48

Remunerazione degli Amministratori

48.1 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria all'atto della nomina o successivamente.

48.2 - La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea dei Soci.

48.3 - L'Assemblea dei Soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

48.4 - L'Assemblea dei Soci può inoltre attribuire agli amministratori indennità di fine mandato.

Articolo 49

Collegio Sindacale

49.1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvo il caso in cui sia espressamente nominato un revisore contabile o una Società di Revisione.

49.2 - L'Assemblea dei Soci elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

49.3 - Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

49.4 - I sindaci scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

49.5 - Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

49.6 - Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente Statuto.

Articolo 50

Presidente Onorario

50.1 - È istituita la carica di Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci e rimane in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, da deliberarsi da parte dell'Assemblea stessa.

50.2 - La carica di Presidente Onorario è facoltativa, pertanto, una volta rimasta vacante, può anche non esser più assegnata. Il Presidente Onorario può essere scelto, anche tra i non soci, tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società.

50.3 - Il Presidente Onorario non ha funzioni gestorie, né di rappresentanza della società.

Il Presidente Onorario:

- ha funzioni consultive, ancorché non vincolanti, per la conclusione di affari rilevanti rispetto all'attività della società;

- ha il diritto di partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- ha il diritto di partecipare (senza diritto di voto) all'Assemblea dei Soci;
- può presiedere l'Assemblea dei Soci, se a ciò designato dall'Assemblea stessa.

50.4 - Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare l'eventuale compenso spettante al Presidente Onorario ed ogni altro emolumento e/o rimborso spese.

50.5 - Non essendo un componente dell'Organo Amministrativo, né dipendente della società, il Presidente Onorario può essere delegato da altro socio al voto in Assemblea.

Articolo 51

Bilancio e Utili

51.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

51.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 52

Scioglimento e Liquidazione

52.1 - La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- (a) per il decorso del termine;
- (b) per il conseguimento dell'oggetto Sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea dei Soci, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- (c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea dei Soci;
- (d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- (e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- (f) per deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria;
- (g) per le altre cause previste dalla legge.

52.2 - In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

52.3 - L'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto

compatibile;

(c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

(d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Articolo 53

Clausola Compromissoria

53.1 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale o nel luogo da questi designato.

53.2 - Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, salvo proroga autorizzata dalle Parti in contenzioso. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

53.3 - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale saranno vincolanti tra le Parti.

53.4 - Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le Parti.

53.5 - Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

53.6 - Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di Società per Azioni o delle Leggi speciali in materia.

53.7 - Si applica il disposto dell'articolo 31.3 del presente Statuto.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per Legge, che si trasmette per gli usi consentiti.
Padova, 23 Gennaio 2023.